

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

### Verbale di Assemblea Straordinaria del 13 luglio 2015

L'anno 2015, il giorno 13, del mese di luglio, alle ore 21:30, presso la sede di Piazza della Repubblica n. 2, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "IL LUME".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 5 (composizione) del vigente statuto sociale la Sig. Tartarelli Angela Dea, verbalizza la Sig. Feliziani Annamaria.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale, nonché recapitato ai soci così come previsto dall'art. 5 (convocazione) dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 20 soci su n° 190 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Vice Presidente
2. Riconferma delle cariche
3. Modifica dello statuto

#### 1. Elezione del Vice Presidente

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Signor Romagnoli Maurizio, in data 29.12.2014, la carica di Vice-presidente è rimasta vacante. Considerata l'importanza di tale figura, in data 19.2.2015, il consiglio direttivo ha attribuito la reggenza pro-tempore del ruolo all'Avv. Bianca Verrillo, alla quale viene chiesta la disponibilità a candidarsi.

Il Presidente, dunque, chiede all'assemblea se ci sono altre disponibilità alla candidatura.

L'assemblea con voto unanime delibera di eleggere al ruolo di vice-presidente l'Avv. Bianca Verrillo.

#### 2. Riconferma delle cariche

Il Presidente espone le attività svolte nell'ultimo anno e dopo una breve discussione l'assemblea con voto unanime delibera di riconfermare nel ruolo di Presidente la Signora Angela Dea Tartarelli. Vengono riconfermati i seguenti membri del Consiglio direttivo: Feliziani Annamaria, Rubini Sergio, Renzi Lucia, Moretti Angela, Gagliardini Gabriele, Prenna Orietta.

#### 3. Modifica dello Statuto sociale

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare l'aggiornamento dell'art. 2 dello Statuto, al fine di consentire all'Associazione stessa, a completamento dell'attività di prevenzione e lotta ad ogni forma di violenza contro le donne e contro i minori, di attivarsi in sede procedimentale penale, civile ed amministrativa.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 10 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.


A conclusione della lettura dei n° 10 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.


L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario  


Il Presidente  


**STATUTO**  
**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

**Sede**

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "IL LUME" con sede in Treia  
Via Lanzi, n° 31.

**Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ARTICOLO 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Carattere dell'associazione**

L'associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro diretto né indiretto ed è aperta a tutti.

**Scopo dell'associazione**

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza in ambito sociale e socio sanitario. Gli scopi dell'Associazione a titolo esemplificativo e non tassativo sono:

- a. Dare sostegno a persone in difficoltà, anziani, tossicodipendenti, portatori di handicap, famiglie, minori ed immigrati;
- b. Intervenire presso Enti pubblici e/o privati per promuovere e sostenere gli interessi delle persone suddette, incentivando politiche sociali in favore dello sviluppo della persona e nel rispetto dei valori di sussidiarie e solidarietà sociali;
- c. Promuovere e sostenere il ruolo della famiglia all'interno della società;
- d. Svolgere indagini e studi di carattere sociale per conoscere la realtà in cui l'Associazione opera;
- e. Svolgere attività di formazione o informazione in vista della creazione di attività ricreative e culturali che prevedano il coinvolgimento di giovani e/o anziani;
- f. Costituire centri di ascolto e/o accoglienza, per donne vittime di violenza, ragazze madri, donne in difficoltà con o senza figli
- g. Promuovere il volontariato in collaborazione con Associazioni che perseguono attività simili;
- h. Stipulare convenzioni o accordi con i soggetti istituzionali e non.
- i. Intervenire e costituirsi parte civile nei processi per violenza carnale, atti di libidine, maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento, penale, civile e amministrativo, che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività accessorie o connesse a quelle statuarie.

**Territorio di attuazione delle finalità**

L'associazione può operare sia all'interno del territorio comunale che non.


**ARTICOLO 3 - STATUTO E REGOLAMENTO**

**Statuto**

L'associazione di volontariato Il. Lume è disciplinata dal presente statuto.

**Regolamento**

Il regolamento che sarà elaborato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività dell'associazione.



**ARTICOLO 4 - I SOCI**



### **Attività dei soci**

I soci ordinari, che condividono le finalità dello statuto, prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'associazione.  
I soci hanno il diritto di eleggere gli organi associativi.

### **Requisiti**

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia senza alcuna distinzione di razza, sesso, idee o religione, a condizione che abbiano compiuto il 14° anno di età.

### **Ammissione**

Chi è intenzionato a diventare socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo indicando i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza), la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'associazione, nonché l'impegno ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere.

La domanda di ammissione di chi non ha compiuto la maggiore età deve essere controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Il consiglio direttivo decide inappellabilmente sull'accoglimento delle domande di ammissione entro 60 gg. Dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende accolta.

### **Tipologia dei soci**

I soci sono:

1. Soci fondatori, ovvero quelle persone che hanno costituito l'associazione;
2. Soci ordinari, ovvero quelle persone che, facendone richiesta al consiglio direttivo, ottengono l'ammissione all'associazione collaborando in maniera fattiva;
3. Soci sostenitori, ovvero quelle persone che, condividendo le finalità dell'associazione e non essendo in grado di operare attivamente, la sostengono finanziariamente.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, stabilita dall'assemblea dei soci. Tale pagamento dovrà effettuarsi non oltre il sesto mese dell'anno in corso. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota d'iscrizione e della quota associativa annuale.

Tutti i soci che prestano attività di volontariato, e sono dunque considerati soci attivi, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.


L'attività del socio volontario è gratuita. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettive sostenute e documentate per l'attività prestata previa autorizzazione del Presidente o di chi ne fa le veci.

### **Esclusione**

L'esclusione del socio può avvenire in qualsiasi momento e per i seguenti motivi:

- Mancato pagamento della quota associativa;
- Recesso da parte dell'associato previa lettera raccomandata o deposita presso la sede legale dell'associazione;
- Comportamenti del socio ritenuti dannosi per l'associazione ed il suo funzionamento.

Il consiglio direttivo con provvedimento motivato delibera l'esclusione dell'associato.







## ARTICOLO 5 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea;
2. Il presidente;
3. Il consiglio direttivo;
4. Il collegio dei revisori dei conti;
5. Il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche associative, inclusi i revisori ed i probiviri, sono gratuite.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere limitata o vincolata ed è informata a criteri di democraticità e libertà di partecipazione.

L'elettorato attivo e passivo non può essere riconosciuto ai minori di anni 18.

### - L'assemblea -

#### Composizione

L'assemblea è composta dagli associati che hanno versato la quota annuale per l'anno sociale in corso.

Essa è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio presidente.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno; in via straordinaria nei casi previsti dallo statuto o dalla legge.

#### Convocazione

Essa deve essere convocata dal presidente quando lo stesso lo ritenga opportuno; quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati o dalla maggioranza dei consiglieri.

La comunicazione agli associati deve essere fatta con lettera non raccomandata, o mediante affissione nella sede dell'associazione, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.

#### Validità

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

La seconda convocazione può essere fatta lo stesso giorno della prima, a distanza di un'ora.

L'assemblea in sede straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, qualunque sia il numero dei soci presenti.


#### Attività

I compiti dell'assemblea sono:

- a. Eleggere in presidente e il vicepresidente;
- b. Eleggere il consiglio direttivo;
- c. Eleggere il collegio dei revisori dei conti ed il relativo presidente;
- d. Eleggere il collegio dei probiviri ed il relativo presidente;

Inoltre, l'assemblea delibera:

- a. Sul bilancio d'esercizio e sul bilancio preventivo;
- b. Sulla quota annuale di associazione;



- c. Sulla destinazione di eventuali utili di avanzo di gestione;
  - d. Sull'approvazione del regolamento riguardante gli aspetti organizzativi dell'associazione e le sue attività guida;
  - e. Sulle decisioni di carattere particolare ed occasionale che possono presentarsi nel corso dell'attività dell'associazione stessa.
- Infine, in via straordinaria, delibera:
- a. Sulle modifiche da apporre allo statuto,
  - b. Sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione stessa;
  - c. Sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

### **Votazione**

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti palesi espressi, mentre l'assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno due terzi dei voti palesi espressi.

### **Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea, e sottoscritto dal presidente.

**- Il Presidente -**

### **Responsabilità**

Il presidente ha la responsabilità legale e giudiziale dell'associazione.

### **Compiti**


Il presidente ha i seguenti compiti:

- a. Eleggere il segretario;
- b. Assicura il buon funzionamento dell'associazione;
- c. Verifica il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- d. Controlla l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo; valuta le proposte da sottoporre al consiglio direttivo e adotta i provvedimenti di urgenza, salvo riferire al consiglio direttivo per ratifica;
- e. Firma gli atti dell'associazione;
- f. Convoca l'assemblea su richiesta di almeno un terzo degli associati o della maggioranza dei consiglieri; presenta il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'assemblea per l'approvazione, previa relazione del consiglio direttivo.

In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

L'incarico del presidente ha la durata di 3 anni ed è rinnovabile.

In caso di dimissioni, il presidente deve darne comunicazione tramite lettera raccomandata al consiglio direttivo, convocare l'assemblea in via straordinaria per la ratifica delle proprie dimissioni e per l'elezione del nuovo presidente. Nel caso di accoglimento da parte dell'assemblea delle dimissioni del presidente, l'assemblea provvederà a rieleggere immediatamente un nuovo presidente.



**- Il consiglio direttivo -**



### **Composizione**

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da almeno 5 membri e non più di 9, tutti associati.

Il presidente dell'associazione riveste la carica di presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

### **Validità**

Il consiglio direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Il consiglio direttivo perde validità a seguito delle dimissioni contemporanee dei membri. In questo caso il consiglio direttivo decade e deve essere rinnovato dall'assemblea.

### **Decadenza della carica di consigliere**

Il consigliere che si dimette ne dà comunicazione tramite lettera raccomandata al consiglio direttivo, che provvederà alla sua sostituzione per cooptazione. Tale consigliere rimane in carica fino alla successiva assemblea.

Questa modalità è valida per sostituire il consigliere anche in caso di morte.

In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive si provvede alla sostituzione del consigliere per cooptazione e alla nomina del sostituto, che è in carica fino alla prossima assemblea.

### **Funzioni**

Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo delibera:

- a. Sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione della stessa;
- b. Sull'ammissione degli associati e sulla loro esclusione;
- c. Sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con altri enti;
- d. Sugli investimenti patrimoniali;
- e. Sui progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea;
- f. Sugli atti di amministrazione non espressamente riservati all'assemblea;
- g. Sull'adesione a partecipare a consulte, consorzi, cooperative ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
- h. Sull'effettuazione di tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;
- i. Sulle convenzioni con enti pubblici e privati;
- j. Sulla assunzione di personale o su collaborazioni con autonomi o liberi professionisti.

Il consiglio direttivo cura tutti gli adempimenti di legge.


Ai componenti del consiglio direttivo non viene riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, se autorizzate.

### **-Il consiglio dei revisori dei conti-**

#### **Composizione**

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

Non possono essere eletti revisori i membri del consiglio direttivo.





### **Durata**

Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

### **Funzioni**

I revisori dei conti:

- a. Controllano la regolare tenuta dei conti dell'associazione;
- b. Redigono la relazione riguardante il bilancio annuale;
- c. Accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e possono procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente.

### **-Il collegio dei Probiviri-**

### **Composizione**

Il collegio dei probiviri è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.  
Non possono essere eletti probiviri i membri del consiglio direttivo.

### **Durata**

Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

### **Funzioni**

I probiviri giudicano in maniera inappellabile qualunque controversia tra gli associati e/o gli associati e l'associazione.

## **ARTICOLO 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE**

### **Le risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. Beni mobili e immobili;
- b. Contributi, donazioni e lasciti;
- c. Rimborsi;
- d. Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e. Ogni altro tipo di entrata, comprese le quote associative.

### **I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

Tutti i beni suddetti sono acquistati o ricevuti in donazione e sono intestati all'associazione.

I contributi, le erogazioni, le donazioni e i lasciti ed i proventi derivati da attività marginali.


I contributi ordinari degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa, stabilita dall'assemblea.

I contributi straordinari degli aderenti sono costituiti da donazioni occasionali in denaro.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originale e a quelli annuali.

Sono considerati contributi:

- i finanziamenti da parte dello stato o di soggetti pubblici o privati;



- i redditi del patrimonio dell'associazione;
- i versamenti di privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- il ricavato di azioni promozionali;
- gli introiti di manifestazioni o raccolte pubbliche;
- le donazioni e lasciti;
- i corrispettivi di attività istituzionali o ad essa connesse.

### **Il bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il consiglio direttivo deve riunirsi per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'approvazione dell'assemblea, che devv deliberare entro il 30 giugno.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da presentare all'approvazione dell'assemblea che deve deliberare entro il 31 dicembre.

Nei 15 giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione dei bilanci gli stessi devono restare depositati e/o la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.

### **Distribuzione degli utili**

L'associazione deve impiegare gli utili o avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre associazioni non lucrative di volontariato o di utilità sociale.

### **ARTICOLO 7 - LE CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo, che definisce anche le specifiche modalità di attuazione delle convenzioni.

Dette convenzioni sono stipulate dal presidente dell'associazione.

### **ARTICOLO 8 - DIPENDENTI E COLLABORATORI**

L'associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi dell'opera di collaboratori autonomi.

### **ARTICOLO 9 - LO SCIoglIMENTO**

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio deve essere devoluto al altre associazioni non lucrative di volontariato o di utilità sociale, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

